

REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO

Principi generali in materia di difesa d'ufficio

1. Elenchi

La predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti negli albi disponibili ad assumere, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, la difesa d'ufficio è demandata ai Consigli dell'Ordine ai sensi dell'art.97 c.p.p.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha predisposto, oltre all'elenco dei difensori d'ufficio per i procedimenti penali avanti il Tribunale ordinario ed all'elenco previsto dall'art.1, d.pr. 22settembre 1988, n.448, per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni un altro distinto elenco per i procedimenti avanti il Tribunale militare.

2. Iscrizione

L'art.29. comma I bis., disp. att. c.p.p., introdotto dall'art. 7, l. 6 marzo2001, n. 60, prevede due requisiti alternativi per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio: il conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense al termine della frequentazione di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'ordine stesso e/o dalla camera penale territoriale, ovvero l'esercizio della professione in sede penale per almeno due anni, documentata da idonea certificazione.

In ambito minorile, l'art. 15 comma 2, d. l.vo. 28 luglio 1989, n272, stabilisce che si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti le autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Modalità di nomina

I magistrati e la polizia giudiziaria si rivolgono per la designazione del difensore di cui all'art. 97, comma 3 c.p.p., all'ufficio centralizzato predisposto, ai sensi dell'art.29, disp. att. c.p.p., dal consiglio dell'ordine forense che fornisce, con l'ausilio di un sistema informatizzato, il nominativo del difensore di turno.

Il criterio previsto per l'individuazione del difensore è quello della rotazione automatica e del rispetto di compatibilità logistiche in modo da evitare una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull'effettività della difesa.

4. Turni

Nell'ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo predisporre due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini "a piede libero". Nell'ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni e Tribunale Militare, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo predisporre un turno di reperibilità per ciascuna lista.

Al fine di rendere sempre più effettiva la difesa d'ufficio, il Consiglio dell'Ordine ha inoltre previsto, nell'ambito dell'elenco per i procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, per i Minorenni e per i Militari l'istituzione di un nuovo turno diverso per ciascuna autorità denominato "difensore immediatamente reperibile", la cui operatività decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Tale turno consentirà all'autorità giudiziaria competente, limitatamente agli uffici Palermitani, di ottenere il nominativo di un difensore d'ufficio prontamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art. 97, comma 4. c.p.p. e, per contro, agli avvocati di evitare spiacevoli ed improvvise nomine in aula per sostituire colleghi non comparsi.

In casi eccezionali, il turno consentirà al difensore, che sia assolutamente impossibilitato a presenziare all'udienza, di contattare direttamente il Consiglio dell'Ordine e richiedere di essere sostituito da uno dei colleghi immediatamente reperibili. Tale sostituzione potrà essere permessa, a discrezione del Consiglio dell'Ordine, solo in presenza di un impedimento certificato la cui documentazione dovrà essere prodotta al Consiglio entro i tre giorni successivi al verificarsi dell'impedimento.

5. Obblighi del difensore d'ufficio

I doveri dell'avvocato sanciti nel Codice Deontologico Forense (artt. 5-16):

di probità, dignità, decoro (art.5), di lealtà e correttezza (art.6), di fedeltà (art.7), di diligenza (art.8), di segretezza e riservatezza (art.9), di indipendenza (art.10), di difesa (art.11), di competenza (art.12), di aggiornamento professionale (art.13), di verità (art.14), di adempimento previdenziale e fiscale (art. 15) e di evitare incompatibilità (art. 16), valgono, naturalmente, anche nel caso in cui il legale eserciti l'incarico d'ufficio. In tale caso, anzi, essi si impongono con maggior vigore atteso che il rapporto tra avvocato ed assistito non nasce spontaneamente sulla base di una libera scelta, ma in virtù della indicazione da parte della autorità giudiziaria procedente.

Dai presenti principi generali e dalle norme che seguono discende che il difensore d'ufficio, il quale non adempia ai propri obblighi, potrà essere escluso dalle relative liste. Impregiudicata la potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'art. 105 c.p.p..

REGOLAMENTO PER LA DIFESA DUFFICIO

ELENCHI

1. Nell'ambito della previsione di cui all'articolo 97 c.p.p. allo scopo di meglio garantire il principio di effettività della difesa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha predisposto i seguenti elenchi per la difesa d'ufficio - ciascuno autonomo dagli altri - con riferimento ai procedimenti da celebrare dinanzi a:

a) Tribunale Ordinario

Lista Detenuti

Lista Liberi

Lista Immediatamente reperibili ex art.97 n. 4 c.p.p.

b) Tribunale per i Minorenni

Lista unica per detenuti e liberi

Lista immediatamente reperibili ex art.97 n. 4 c.p.p.

c) Tribunale Militare.

Lista unica per detenuti e liberi

Lista immediatamente reperibili ex art.97 n. 4 c.p.p.

Tali elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.

2. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. o, alternativamente, quello che dimostri l'esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva o partecipazione come sostituto processuale in almeno ventiquattro casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda, anche in riferimento alle difese svolte come praticante abilitato al patrocinio.

In ogni caso, l'avvocato che presenta domanda per l'iscrizione negli elenchi della difesa di ufficio deve allegare alla suddetta domanda una relazione sottoscritta con la quale dimostri di avere esercitato effettivamente attività professionale in ambito penale nel corso del precedente biennio. La verifica della summenzionata attività potrà essere effettuata dal Consiglio dell'Ordine o da un organismo all'uopo delegato.

3. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito l'attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva istituiti ex articolo 15 DL. 272/89. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale

avanti il Tribunale per i Minorenni. attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

Per quanto attiene all'iscrizione degli avvocati del Foro di Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imprese e Trapani, l'Ordine degli Avvocati di Palermo procede all'iscrizione nelle liste del Tribunale per i Minorenni previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ordine di appartenenza.

4. è ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Militare l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento in diritto e procedura penale militare istituito dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale Militare, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno 2 casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

Per quanto attiene all'iscrizione degli avvocati degli Ordini degli Avvocati Siciliani, l'Ordine degli Avvocati di Palermo procede all'iscrizione nelle liste del Tribunale Militare previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ordine di appartenenza.

5. **Può essere richiesta l'iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.**

MODALITÀ DI NOMINA

6. L'attuazione delle modalità di nomina del difensore ufficio disciplinate dall'articolo 29 disp. att. c.p.p. è determinata preventivamente dall'Ordine che si avvale di un sistema informatizzato per garantire la rotazione dei difensori e, contestualmente, il principio di effettività della difesa. A tal fine, il Consiglio dell'Ordine inviterà l'Autorità Giudiziaria ad allegare al provvedimento di nomina del difensore di ufficio il **report** attestante che la nomina è avvenuta con le forme determinate dalla Legge.
7. Nell'ipotesi in cui l'autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge abbia ad individuare quale difensore per più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento un unico avvocato, costui dovrà segnalare l'errore e chiedere che l'autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni coimputato.

TURNI

8. Nell'ambito degli elenchi di cui ai punti 1 a) b) e c), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini "a piede libero". Il Consiglio dell'Ordine al fine di meglio garantire l'effettività della difesa d'ufficio dispone nell'ambito dell'elenco di cui al punto 1 a), l'istituzione di un apposito turno denominato "difensore immediatamente reperibile", la cui operatività decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale turno consentirà alle cancellerie delle autorità giudiziarie, limitatamente agli uffici Palermitani, di ottenere il nominativo di un difensore d'ufficio immediatamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art. 97, comma 4. c.p.p. Per le sedi distaccate, invece, verranno istituite, secondo criteri di disponibilità *in loco*, apposite liste costituite in base al numero degli avvocati che manifesteranno la loro disponibilità sin dall'iscrizione per le singole sedi distaccate.
9. Nel turno "liberi" il difensore d'ufficio viene designato a rotazione tra quelli indicati nell'elenco di riferimento e non ha obbligo di reperibilità immediata.
10. Il turno "arrestati" comporta per il difensore d'ufficio l'obbligo di rendersi prontamente reperibile dalle ore 00.01 del giorno indicato nella lista comunicata dal Consiglio dell'Ordine fino alle 23,59 del giorno successivo, nonché l'obbligo di fornire al Consiglio dell'Ordine i numeri di telefono, fax o qualsivoglia altra indicazione utile ai fini di un immediato contatto da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente.

11. Il turno **“difensore immediatamente reperibile”**, in cui vengono automaticamente inseriti gli avvocati che chiedono l'iscrizione nell'apposito elenco. Quest'ultimo sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria con scadenze trimestrali unitamente ad ogni dato utile per il contatto del Difensore di turno. Tale peculiare turno comporterà, per il difensore, i seguenti obblighi:
- l'obbligo di essere reperibile telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
 - l'obbligo di raggiungere, a richiesta del giudice procedente, l'aula di udienza per essere nominato difensore d'ufficio, ex art. 97 comma 4. c.p.p.,
 - l'obbligo, in ogni caso, di garantire, nell'eventualità di proprio legittimo impedimento, la presenza di altro avvocato che lo sostituisca in tale incarico.
 - l'obbligo di fornire, eventualmente e su richiesta del Consiglio dell'Ordine, la documentazione attestante le modalità di avvenuta nomina e/o sostituzione..

OBBLIGHI DEI. DIFENSORE D'UFFICIO

12. La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile, sotto il profilo della competenza e della partecipazione agli incumbenti che derivano dall'incarico.
13. Il difensore di ufficio deve dare all'assistito immediata comunicazione dell'incarico ricevuto informandolo degli aspetti essenziali della contestazione ed indicando l'autorità procedente e il numero del procedimento. Deve altresì informare l'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti a sensi del d.p.r.. 30 maggio 2002. n. 115 e successive modificazioni, rappresentandogli che il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, c.p.p.. comma 2. lett. d), Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.
14. Il difensore d'ufficio può nominare, ai sensi dell'articolo 102 c.p.p., un proprio sostituto, affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa. Il titolare della nomina d'ufficio garantisce l'idoneità professionale del sostituto ed un'adeguata informazione dello stesso sull'attività da prestare.
15. Il difensore d'ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102, c.p.p. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.
16. Il difensore d'ufficio che venga sostituito ai sensi dell'art. 97, 4 comma, c.p.p., dovrà sempre esporre al Consiglio dell'ordine le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale. La reiterazione nell'arco di un anno di tre assenze del tutto ingiustificate ed immotivate che abbiano cagionato la sostituzione ai sensi dell'art.97. comma 4, c.p.p., essendo chiaro sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio manifesta l'inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio. Il Consiglio dell'Ordine disporrà, pertanto, l'esclusione dagli elenchi dei difensori d'ufficio per un periodo di **sei mesi**, decorrenti dall'approvazione della delibera, per il Difensore che abbia posto in essere le suddette condotte. Nel caso in cui il Difensore già escluso secondo le modalità indicate al comma precedente, reiteri le condotte nell'arco dell'anno successivo al suo reinserimento, Il Consiglio ne disporrà l'esclusione dai predetti elenchi per il periodo di anni 1 (UNO). Tali condotte saranno ovviamente suscettibili di valutazione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono essere computate ai fini di cui ai precedenti commi le assenze dovute a caso fortuito o forza maggiore. La reintegrazione, a seguito della subita interdizione, comporterà una nuova iscrizione secondo la modalità stabilita dal presente regolamento.
17. L'Avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori d'ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento copia del quale verrà consegnato all'atto della presentazione della relativa domanda.

18. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dopo venti giorni dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e sarà trasmesso a tutti gli iscritti all'Albo, ai Consigli dell'Ordine del Distretto e della Sicilia e ai Capi degli Uffici interessati.
- L'avvocato già iscritto negli elenchi avrà trenta giorni di tempo, dall'entrata in vigore del regolamento, per presentare domanda di iscrizione alle liste di cui al punto 1 del regolamento medesimo. In mancanza l'avvocato, a far data dal trimestre successivo all'entrata in vigore del Regolamento, sarà escluso dagli elenchi. L'esclusione permarrà sino a quando non verrà presentata nuova richiesta di iscrizione.

Il Consigliere Segretario
Avv. Francesco Greco

Il Presidente
Avv. Enrico Sanseverino